

## Provvedimento

I218 - RICOSTITUZIONE CIAG

---

### DATI GENERALI

*tipo* Chiusura istruttoria

*numero* **4832**

*data* 27/03/1997

### PUBBLICAZIONE

*Bollettino n.* 13/1997

#### ▼ Procedimenti collegati

📄- 2-Intesa (esito: Violazione articolo 2)

#### ▼ Testo Provvedimento

### *Provvedimento n. 4832 ( I218 ) RICOSTITUZIONE CIAG*

#### *L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 1997;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 26 agosto 1996, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, per presunta infrazione dell'articolo 2 della legge medesima;

VISTA la propria delibera del 26 agosto 1996, con la quale si è disposto di effettuare una verifica ispettiva presso la sede del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, verifica svoltasi in data 6 settembre 1996;

VISTA la propria delibera del 9 gennaio 1997, con la quale, su istanza presentata in data 7 gennaio 1997 da parte del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, si è prorogato al 28 marzo 1997 il termine di conclusione del procedimento;

SENTITI in data 19 novembre 1996 i rappresentanti del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine; in data 21 novembre i rappresentanti del Collegio Nazionale Agrotecnici; in data 25 novembre 1996 i rappresentanti del FATA Assicurazioni Spa; in data 26 novembre 1996 i rappresentanti del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (MIRAAF); in data 5 febbraio 1997 i rappresentanti del Consorzio Saturno;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. Il fatto**

**1.** L'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa (di seguito ASNACODI), il MIRAAF, con segnalazioni pervenute, rispettivamente, in data 15 e 21 maggio 1996, nonché il Collegio Nazionale degli Agrotecnici (di seguito CNA) con note pervenute in data 27 maggio e 20 giugno 1996, hanno rappresentato all'Autorità i problemi per la concorrenza inerenti alla "ricostituzione" del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine (di seguito CIAG), il quale avrebbe adottato un nuovo Statuto e Regolamento interno non conformi alla precedente delibera adottata dall'Autorità il 26 ottobre 1994, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

**2.** In particolare, ad avviso dei segnalanti, nonostante le sopra citate modifiche, il CIAG intenderebbe continuare a gestire complessivamente l'attività assicurativa agricola delle imprese associate, che rappresenterebbero circa il 75% del mercato nazionale. Il CNA, più specificamente, riconduce all'esistenza e all'attività del Consorzio, la causa dell'esclusione dei propri iscritti dalle perizie grandine.

**3.** In data 26 agosto 1996, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio al fine di verificare se il CIAG nella sua nuova configurazione potesse dar luogo a un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Nella stessa adunanza l'Autorità ha deliberato di effettuare una verifica ispettiva presso la sede del CIAG, verifica svoltasi in data 6 settembre 1996.

**4.** Solo successivamente all'avvio dell'istruttoria, in data 10 settembre 1996, è pervenuta all'Autorità una notificazione di intesa da parte del CIAG. In tale comunicazione il Consorzio dichiara di esercitare funzioni di studio, di gestione informatica dei contratti assicurativi e degli atti di perizia e di coordinare l'attività peritale. A seguito della modifica statutaria il CIAG non svolgerebbe attività di coassicurazione, se non su specifica richiesta delle compagnie, né agirebbe per la formulazione delle tariffe e delle condizioni di polizza. Il mutamento dell'oggetto consortile avrebbe causato una riduzione a 49 del numero delle compagnie aderenti al Consorzio.

## **II. Le parti**

*I denuncianti*

5. L'ASNACODI è l'organismo rappresentativo a livello nazionale dei consorzi di agricoltori, costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali.
6. Il MIRAAF è l'amministrazione centrale competente nella definizione delle politiche agricole.
7. Il CNA, istituito con legge 6 giugno 1986 n. 251, è l'organismo rappresentativo della categoria professionale degli agrotecnici.

*Il denunciato*

8. Il CIAG è un consorzio volontario di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività nel ramo grandine. Attualmente aderiscono al CIAG 49 compagnie.

### **III. Risultanze istruttorie**

*a) Il quadro normativo di riferimento*

9. L'assicurazione contro la grandine, il cui fine consiste nella tutela degli agricoltori contro il rischio della perdita delle produzioni agricole per il verificarsi del fenomeno della grandine, è caratterizzata da un intervento statale più intenso rispetto a quello riscontrabile per l'attività assicurativa in generale. Detto intervento pubblico si inquadra nel generale interesse dello Stato a intervenire a sostegno del settore agricolo e si traduce in una regolamentazione normativa specifica del settore assicurativo in esame.

10. Il primo intervento statale nel settore dell'assicurazione grandine risale alla legge n. 364/70, la quale introdusse una forma assicurativa agevolata (il 50% del premio è corrisposto dallo Stato, il premio è esente da imposta) da adottarsi mediante contrattazione tra gli organismi locali rappresentativi degli agricoltori (i consorzi di difesa, di seguito CONDIFESA) e le compagnie di assicurazione, tutte aderenti a un unico consorzio.

La citata legge aveva previsto un obbligo delle compagnie di assicurazione di aderire a un consorzio i cui compiti, dettagliatamente disciplinati nel successivo D.P.R. n. 1241/71, consistevano nel coordinamento delle attività delle imprese consorziate, volto primariamente alla determinazione comune delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza, soggette a successiva approvazione da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

In applicazione di tali disposizioni, il 26 febbraio 1972 fu istituito, tra tutte le imprese di assicurazione operanti nel ramo, il Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (di seguito CIRAS). Successivamente, in data 1° gennaio 1987, fu istituito il CIAG, consorzio volontario composto dalle medesime imprese del CIRAS e con compiti più propriamente operativi.

11. Con legge n. 590/81 fu prevista la costituzione di un organismo rappresentativo a livello nazionale dei CONDIFESA, l'ASNACODI, quale controparte istituzionale dell'unico consorzio di compagnie, che in tal modo veniva a sostituire i CONDIFESA locali nella stipulazione dei contratti con la controparte assicurativa.

12. La legge n. 185/92, pur mantenendo l'obbligo per le imprese di assicurazione di organizzarsi in forma consortile, introdusse la possibilità di costituire più consorzi tra imprese. A seguito dell'emanazione di tale normativa, fu costituito il consorzio Saturno, cui inizialmente aderirono 4 compagnie (attualmente il consorzio conta 12 compagnie).

**13.** Il 26 ottobre 1994, l'Autorità, a seguito di una denuncia del consorzio Saturno che lamentava le difficoltà di accesso al mercato, deliberava che il CIRAS e il CIAG costituivano intese restrittive della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

Con particolare riferimento al CIAG, l'Autorità diffidò il consorzio dallo svolgimento di specifiche attività consistenti nella gestione dei rischi in coassicurazione, nella determinazione delle relative quote di riparto, nel controllo sul passaggio dei clienti da una compagnia consorziata a un'altra, nel controllo sulla diffusione di polizze diverse da quelle oggetto dell'attività consortile e nella gestione in esclusiva dei periti. In data 8 febbraio 1995, il T.A.R. del Lazio sospese l'esecutività della delibera dell'Autorità limitatamente alla parte relativa alla coassicurazione.

**14.** Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 di attuazione della terza direttiva danni (92/49/CEE), all'articolo 127, delegificava la materia dell'assicurazione grandine e attribuiva al MIRAFAF il compito di adottare una nuova normativa nel settore nel rispetto dei principi di liberalizzazione sanciti in sede comunitaria.

**15.** Il 4 aprile 1996, in attesa dell'emanazione del previsto atto normativo, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività assicurativa per la nuova campagna grandine, il MIRAFAF adottava una circolare con cui invitava i CONDIFESA a individuare sul mercato le condizioni più vantaggiose per i propri associati. A tal fine si sottolineava la necessità di avviare ed espletare apposite trattative a conclusione delle quali ciascun CONDIFESA avrebbe affidato a una o più compagnie l'intera copertura assicurativa.

**16.** Il 17 maggio 1996 è stato emanato il D.P.R. n. 324, contenente la nuova disciplina organica della materia. Il D.P.R., nella parte in cui disciplina la posizione delle imprese di assicurazione, elimina la figura dei consorzi obbligatori, nel senso che i contratti possono ora essere stipulati anche da imprese non consorziate, e preclude comunque la possibilità di costituire consorzi volontari superiori alle soglie del Regolamento comunitario di esenzione per categoria, disponendo che "i contratti sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione ai sensi del Regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992" (articolo 1, comma 4).

*b) Il mercato interessato*

**17.** L'assicurazione grandine riguarda sia i cosiddetti rischi agevolati, di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 324/96, per i quali è ammesso il contributo da parte dello Stato, sia i rischi non agevolati. Il MIRAFAF stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ogni anno e per l'anno successivo "gli eventi, le colture e le fitopatie, nonché le garanzie oggetto dei contratti di assicurazione".

**18.** Il mercato rilevante è quello dell'assicurazione nel ramo grandine. Secondo gli orientamenti della Commissione UE e dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo individua un distinto mercato del prodotto. Infatti, il servizio assicurativo può essere individuato a partire dalla specifica esigenza cui va incontro, ossia in funzione del rischio che copre, essendo la sostituibilità tra i diversi tipi di rischi molto limitata (decisione della Commissione del 28 maggio 1993, *Codan - Hafnia*).

**19.** Per quanto la delimitazione geografica del mercato dell'assicurazione nel ramo grandine possa essere effettuata con riferimento all'intero territorio nazionale (Provvedimento n. 3832 del 18 aprile 1996, *CIRAS*), a seguito delle recenti modifiche normative si assiste a una tendenza alla localizzazione delle dinamiche competitive.

*c) La quota di mercato del CIAG*

**20.** Al momento in cui veniva emanata la delibera dell'Autorità del 26 ottobre 1994, e precedentemente al varo della nuova normativa, il mercato dell'assicurazione grandine si caratterizzava per la presenza dominante del CIAG, in quanto consorzio che rappresentava il 97% del mercato. Il restante 3% del mercato era detenuto dalle compagnie aderenti al consorzio Saturno.

**21.** A seguito del processo di liberalizzazione che ha recentemente interessato il settore dell'assicurazione agricola agevolata, la struttura del mercato appare oggi sensibilmente mutata. Accanto ai consorzi CIAG e Saturno risultano presenti nel mercato altri due concorrenti: il gruppo INA-Assitalia, principalmente tramite la compagnia FATA, e la compagnia SIAC.

**22.** Nel 1996, la stima della raccolta complessiva del mercato dell'assicurazione grandine risulta compresa tra i 420 e i 430 miliardi di lire. Il dato comprende anche i rischi non agevolati che ammontano a circa 3 miliardi di lire (verbale audizione CIAG del 19 novembre 1996). Come risulta dalla Tabella, la posizione del CIAG permane, anche per il 1996, particolarmente elevata (> 65%). Si noti che la variazione rispetto alla quota di mercato del 1994 (97%) è dovuta all'uscita dal consorzio del FATA e di Assitalia, le quali hanno operato singolarmente per la prima volta nel 1996.

**Tabella 1: Raccolta premi e quote di mercato nell'assicurazione grandine**

	<b>Raccolta premi in miliardi</b>	<b>Quota di mercato (%)</b>
<b>CIAG</b>	<b>280</b>	<b>65.9</b>
INA-ASSITALIA	110/115	26.5
SATURNO	20/25	5.3
SIAC	10	2.3
TOTALE	420/430	100

Fonte: CIAG

*d) Il nuovo ordinamento del CIAG*

**23.** In virtù del mutato quadro normativo e, soprattutto, per effetto del nuovo Statuto e Regolamento, approvati in data 6 maggio 1996, il ruolo del CIAG risulta ridimensionato, essendosi ridotte per entità e importanza le funzioni svolte nel precedente sistema.

**24.** L'articolo 3 dello Statuto prevede che il Consorzio svolga le "funzioni che le leggi speciali dei rischi agricoli attribuiscono ai consorzi tra assicuratori. Effettua studi sull'andamento del mercato [...]. Può svolgere, su richiesta di compagnie consorziate, l'attività amministrativa spettante, in un rapporto di coassicurazione, alla delegataria". A differenza del precedente Statuto, l'attuale versione limita lo svolgimento delle attività consortili alla espressa richiesta delle compagnie aderenti. Più dettagliatamente l'articolo 4 del Regolamento prevede: "il Consorzio definirà con i Consorzi di difesa dei produttori agricoli od altri Enti legittimati, un accordo di massima contenente le modalità di attuazione della prestazione assicurativa". Sono, altresì, demandate al CIAG una serie di attività inerenti alla gestione del servizio assicurativo, quali l'incasso dei premi, la rilevazione dei danni e la gestione del corpo peritale per conto delle consorziate (artt. 5 e 6 del Regolamento).

**25.** E' interessante notare come, tra le novità di riassetto del consorzio, l'assemblea del CIAG del 6 maggio annoveri anche il "trasferire alla sezione tecnica per le assicurazioni Furto, Incendio e Grandine dell'ANIA l'intera gestione dei dati statistici per l'aggiornamento della banca dati e per la predisposizione degli indici tariffari" (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996).

**26.** A seguito delle modifiche statutarie il CIAG si propone ai suoi associati come "consorzio di servizi" e fornisce, su richiesta delle compagnie aderenti, le seguenti prestazioni (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996):

- a) gestione informatica di tutti i documenti inerenti al rapporto assicurativo, quali le polizze (cosiddetti certificati di assicurazione), gli accordi tra i CONDIFESA e le compagnie, i tabulati con la raccolta per compagnia e consorzio, le perizie, le denunce di danno, gli elaborati finali e incasso premi;
- b) servizio rilevazione danni, tra cui assume particolare rilievo il supporto all'attività peritale (formazione e aggiornamento professionale dei periti, distribuzione territoriale dei periti, attribuzione degli incarichi e formazione delle squadre peritali);
- c) gestione amministrativa, che comprende anche la fatturazione dei periti.

*e) L'attività concreta del CIAG*

*Gli accordi di massima con i CONDIFESA locali*

**27.** L'istruttoria ha mostrato come la prevista "intesa di massima" (articolo 4 del Regolamento) tra il Consorzio e i CONDIFESA per la definizione delle condizioni di assicurazione valide per tutto il territorio provinciale non abbia avuto luogo nella pratica per effetto del rifiuto dei CONDIFESA a riconoscere il CIAG come unica controparte contrattuale per conto di tutte le compagnie aderenti (documentazione CIAG del 10 settembre 1996 e documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996).

**28.** Nel corso delle trattative con i CONDIFESA, le singole compagnie aderenti al CIAG hanno pertanto operato separatamente presentando ciascuna la propria offerta. Secondo quanto dichiarato dall'ASNACODI, tali offerte appaiono fra loro sostanzialmente identiche. Viceversa, le offerte delle compagnie consorziate sono risultate in parte diverse da quelle presentate dalle imprese non appartenenti al CIAG (verbale audizione ASNACODI del 13 novembre 1996).

*Scambio di informazioni*

**29.** Il primo atto esterno del nuovo Consorzio è rappresentato da una lettera, inviata in data 8 maggio 1996 ai CONDIFESA, ove al fine di consentire al CIAG lo svolgimento delle proprie funzioni di consorzio di servizi e di raccogliere pertanto i dati dell'intero mercato, si invitavano i CONDIFESA a trasmettere copia degli accordi sottoscritti con le compagnie, delle tariffe di premio, nonché dei certificati di assicurazione (documentazione allegata alla denuncia ASNACODI del 14 maggio 1996).

Stante il rifiuto dei CONDIFESA a trasmettere dette informazioni e dunque l'impossibilità di raccogliere direttamente dati relativi a tutto il mercato - attività quest'ultima ora svolta dalla Sezione Tecnica competente dell'ANIA-, il Consorzio ha comunque provveduto a reperire informazioni per la parte di attività svolta dalle compagnie aderenti, le quali inviano informazioni dettagliate circa la propria attività nel ramo (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996). Il CIAG procede poi, attraverso una società di servizi informatici, a elaborare le informazioni così raccolte e a inviare successivamente a ciascuna impresa consorziata un quadro riepilogativo della propria posizione per ciascun CONDIFESA. I dati di sintesi vengono poi trasmessi all'ANIA (Verbale audizione CIAG del 19 novembre 1996), che raccoglie anche le informazioni provenienti dalle imprese non aderenti al CIAG e che provvede, su tali basi generali, alla definizione del premio puro (verbale audizione FATA del 25 novembre 1996).

*La formulazione dei premi*

**30.** Le acquisizioni istruttorie evidenziano che il CIAG, su richiesta delle compagnie, provvede a inviare le tariffe "di premio complessivo", ossia l'importo del premio puro e dei relativi caricamenti.

**31.** In tal senso risultano significative le lettere inviate dal CIAG alla Toro e alla Schweiz, rispettivamente in data 26 marzo e 22 aprile 1996, ove, facendo riferimento alla specifica domanda avanzata, il consorzio fornisce "copia dei tariffari grandine dei diversi prodotti a franchigia 5% e a franchigia 10% - cartuccia magnetica contenente il file tariffe leggibile con il tracciato allegato" (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996).

Al fine di verificare l'effettiva natura delle informazioni fornite dal CIAG alle due imprese richiedenti, nel corso del procedimento sono state invitate tali imprese a produrre tutta la documentazione a suo tempo ricevuta dal CIAG.

Le risposte mostrano come esista, anche per il 1996, una serie di tariffari predisposti dal CIAG in forma di tabulati in relazione alle varie tipologie di prodotti da assicurare e alle zone del territorio nazionale. In particolare, risulta che entrambe le imprese abbiano ricevuto dal CIAG il medesimo file cartaceo denominato "tariffe di premio complessivo", contenente identici premi commerciali per ciascuna provincia italiana.

A titolo esemplificativo, e al fine di eliminare ogni dubbio sulla omogeneità delle condizioni contrattuali formulate dal CIAG, nella tabella 2 si riporta uno stralcio dei tabulati contenenti i premi commerciali per alcune provincie italiane e per alcuni prodotti, così come risulta siano stati inviati dal CIAG alle due compagnie interpellate dall'Autorità (documentazione Toro e Schweiz rispettivamente del 30 dicembre 1996 e 9 gennaio 1997).

**Tabella 2: Stralcio del tabulato CIAG denominato "tariffe di premio complessivo" 1996 per prodotti a franchigia 10%.**

Province	Girasole Toro	066 Schweiz	Insalate Toro	020 Schweiz	Lamponi Toro	116 Schweiz	Melanza Toro	ne 058 Schweiz
Alessandria	1,20	1,20	6,00	6,00	6,40	6,40	7,20	7,20
Asti	1,60	1,60	6,00	6,00	6,40	6,40	8,90	8,90
Biella	2,90	2,90	6,40	6,40	6,40	6,40	7,70	7,70
Cuneo	1,10	1,10	6,00	6,00	6,40	6,40	8,90	8,90
Novara	2,90	2,90	6,40	6,40	6,40	6,40	7,70	7,70
Torino	1,10	1,10	6,00	6,00	6,40	6,40	8,10	8,10
Verbania	1,60	1,60	6,40	6,40	6,00	6,00	8,10	8,10
Vercelli	2,50	2,50	6,00	6,00	6,40	6,40	8,50	8,50
Aosta	1,60	1,60	6,40	6,40	6,40	6,40	8,10	8,10
Genova	1,60	1,60	6,40	6,40	6,40	6,40	8,10	8,10

#### *La gestione dei periti*

**32.** Il Regolamento attribuisce al CIAG l'organizzazione del corpo peritale (articolo 5) e il pagamento delle spese e degli onorari dei periti (articolo 6).

**33.** Il corpo peritale, sulla base di quanto approvato dal Comitato Direttivo CIAG del 30 maggio 1996, si articola in (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996):

*i)* squadre peritali operative in campagna, alle quali spetta la valutazione dei dati relativi alle denunce dei danni e la loro successiva trasmissione al CIAG;

*ii)* referenti di territorio, che svolgono funzioni di coordinamento territoriale;

iii) referenti di zona, con funzioni di collegamento tra i referenti di territorio e i periti;  
iv) segreteria, attiva presso il CIAG, con compiti di coordinamento a livello centrale, convocazione dei periti e formalizzazione dei relativi incarichi.

**34.** L'organizzazione dei periti svolta dal CIAG consiste, di fatto, nella tenuta di un elenco di professionisti indicati da ciascuna compagnia consorziata, nella formazione e aggiornamento professionale degli stessi, nell'assegnazione alle aree colpite da sinistro. In sostanza, il corpo peritale del consorzio agisce nell'interesse di tutte le compagnie consorziate sulla base di criteri uniformi di rilevazione dei danni.

**35.** Il CIAG provvede poi al pagamento delle spese e degli onorari dei periti, sulla base dei valori stabiliti nell'accordo tra ANIA e Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali, organismo che riunisce il Collegio Nazionale dei Geometri, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e l'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali.

**36.** La scelta dei periti da inserire nel "ruolo" del CIAG viene effettuata da ciascuna compagnia, che annualmente comunica al consorzio i nominativi dei neo-periti che vuole inserire negli elenchi gestiti dal Consorzio. In una lettera inviata in data 6 giugno 1996 dal CIAG alle compagnie aderenti vengono specificati i requisiti indispensabili che "*le normative vigenti richiedono*" per l'attività di perito: possesso del titolo di studio di geometra, di perito agrario o della laurea in scienze agrarie, iscrizione ai relativi albi professionali e apertura della partita IVA (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996).

Secondo il CNA, tra i soggetti autorizzati all'attività di perizia, oltre a coloro che sono in possesso dei titoli di studio espressamente citati dalla normativa vigente, dovrebbero essere annoverati anche gli agrotecnici. Ciò in quanto il titolo di studio di agrotecnico è, ai sensi della legge istitutiva del relativo albo professionale, equipollente a quello di perito agrario (legge n. 251/86 e successive modificazioni). Il CIAG avrebbe, invece, escluso di fatto gli agrotecnici dall'attività peritale.

Sulla vicenda si è espresso il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, che, con parere emesso in data 20 dicembre 1994, ha affermato che l'attività di stima dei danni derivanti da eventi naturali esula dalle competenze degli agrotecnici.

*f) Gli elementi che compongono il premio dell'assicurazione grandine*

**37.** L'istruttoria ha evidenziato come nel mercato dell'assicurazione grandine l'effettiva concorrenza nella formazione del premio finale sia seriamente influenzata da elementi di collusione orizzontale. Ciò risulta dovuto, da un lato, all'attività del CIAG, dall'altro alla funzione, sempre più incisiva, che l'associazione di categoria delle imprese di assicurazione svolge in questo settore.

**38.** Si consideri che di regola gli elementi che concorrono alla formazione del premio assicurativo commerciale, ossia effettivamente applicato ai contraenti finali, sono:

- a) il premio puro, che costituisce rischio attuariale, ovvero il costo effettivo che l'impresa assume per la copertura del rischio;
- b) il caricamento, che a sua volta è composto da: i) spese di gestione; ii) spese di liquidazione; iii) spese di acquisizione.

**39.** L'analisi delle singole voci menzionate per il settore grandine ha mostrato la sostanziale assenza di elementi di autonomia delle imprese nella relativa determinazione.

Per quanto riguarda il premio puro, come è regola in tutti i rami assicurativi, le imprese fanno riferimento al parametro indicato dall'ANIA. L'istruttoria ha peraltro evidenziato come, nell'assicurazione grandine, il premio puro elaborato dall'associazione di categoria, è comprensivo oltre che del premio di rischio, anche di un "margine di sicurezza" - in misura del 10% -

assimilabile a una normale componente di caricamento, nonché di una serie di altri fattori quali l'entità delle franchigie e le eventuali mutualità interne (verbale audizioni ASNACODI del 13 novembre, MIRAAF del 26 novembre 1996 e FATA del 25 novembre 1996).

**40.** In merito poi alla elaborazione delle singole voci in cui viene generalmente scomposto il caricamento, si rileva che quantomeno per le spese di gestione e di liquidazione le imprese aderenti al CIAG, ossia il 65% del mercato, agiscono di concerto.

Al riguardo, si consideri che la fase amministrativa della gestione delle polizze non è svolta autonomamente dalle imprese aderenti al CIAG, rappresentanti il 66% del mercato, le quali tutte hanno delegato al consorzio lo svolgimento delle attività tipicamente gestionali del contratto (gestione informatica e amministrativa). Ne deriva una sostanziale uniformazione delle relative voci di spesa per una parte assolutamente rilevante delle imprese attive nel ramo.

Riguardo alle spese di liquidazione, esse sono essenzialmente costituite dalle spese di perizia e di gestione e organizzazione del corpo peritale. L'istruttoria ha mostrato che i compensi da corrispondere ai periti sono determinati in un accordo nazionale tra ANIA e professionisti, circostanza questa che inevitabilmente induce un allineamento delle relative spese per tutte le imprese assicurative. Si consideri che i termini di detto accordo sono stati inviati dall'ANIA a tutte le imprese con nota del 3 giugno 1996 (documentazione ANIA del 2 dicembre 1996) e risultano effettivamente applicati (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione del 6 settembre 1996 e verbale audizione FATA del 25 novembre 1996). Per altro verso l'attività di gestione e organizzazione dei periti viene svolta dal CIAG nell'interesse di tutte le compagnie aderenti e ciò comporta una uniformazione, oltre che del costo dell'attività peritale, anche della qualità del servizio di rilevazione danni. In merito, il CIAG osserva che ciascuna compagnia registra una diversa incidenza della spesa complessiva per perizie in relazione alla raccolta premi. Invero tale circostanza dimostra che le imprese hanno usufruito in modo diverso del corpo peritale (in relazione al numero dei sinistri denunciati), ma non è idonea a comprovare che il costo effettivo per ciascuna perizia sia effettivamente divergente da impresa a impresa.

#### **IV. Le argomentazioni del CIAG**

**41.** Nell'audizione tenutasi il 19 novembre 1996 e nella memoria depositata in data 5 febbraio 1997 il CIAG ha rappresentato quanto segue:

- a) il nuovo Statuto e Regolamento non danno luogo a una nuova intesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, non essendo intervenute modifiche rilevanti, eccetto per quanto riguarda l'attività di coassicurazione, né essendosi verificata alcuna estinzione e ricostituzione dell'ente; l'attuale assetto del CIAG è anzi stato oggetto di specifica approvazione da parte dell'Autorità, che, successivamente al suo primo intervento in materia, ha affermato, con lettera del 15 giugno 1995 l'ottemperanza del CIAG;
- b) Non è corretto attribuire al CIAG la quota di mercato detenuta complessivamente dalle compagnie aderenti, in quanto il consorzio non svolge attività assicurativa, ma di servizio alle imprese e fattura 4 miliardi di lire, che rappresentano meno dell'1% del mercato dell'assicurazione grandine;
- c) In merito all'attività concreta, il CIAG agisce solo su mandato della singola compagnia, il che esclude che in relazione alle finalità e all'attività concretamente svolta dal consorzio possa ravvisarsi una uniformazione dei comportamenti commerciali per tutte le aderenti. Gli accordi di massima con i CONDIFESA non sono stati di fatto conclusi dal CIAG e comunque non avrebbero interessato se non le compagnie che al riguardo avessero dato al consorzio espresso mandato;
- d) Il CIAG non fornisce le tariffe di premio commerciale, se non su richiesta esplicita delle imprese: si tratta in ogni caso di una mera effettuazione di calcoli per singole posizioni; in ordine al premio puro, "appare erronea la qualificazione data al c.d. margine di sicurezza (MAS), in misura del

10%... E' bene sottolineare che il premio puro contiene un MAS che non può essere assimilato a un caricamento e quindi a una componente di premio commerciale. Il margine annuo di sicurezza è semplicemente una maggiorazione del premio puro (quindi componente del premio puro stesso) comune a tutte le assicurazioni di "puro rischio" ed è giustificato dalla necessità di garantire nel lungo periodo l'equilibrio dell'impresa di assicurazione... Il MAS non è un caricamento, volto a coprire delle spese, ma una maggiorazione del premio puro di pertinenza dell'assicuratore a fronte del rischio";

e) la gestione informatica dei certificati di assicurazione non determina alcuno scambio di informazioni tra le imprese aderenti: i dati raccolti non vengono diffusi se non su richiesta delle singole imprese e con riferimento esclusivo alle informazioni ad esse relative;

f) L'attività di rilevazione dei danni gestita dal CIAG non è un servizio su cui si esplica la concorrenza delle imprese assicurative, in quanto le perizie sono il frutto di un'attività professionale per sua natura terza rispetto alla posizione della compagnia e dell'assicurato.

## V. Il parere dell'ISVAP

**42.** Con parere, pervenuto all'Autorità il 7 marzo 1997, l'ISVAP ha rassegnato all'Autorità le seguenti considerazioni:

- "Per ciò che riguarda la censura relativa all'uniformità dei premi e delle altre condizioni contrattuali provocate dall'attività del CIAG va anzitutto osservato che gli accordi che possono essere raggiunti con i CONDIFESA hanno ora (nella nuova formulazione dell'articolo 4 del Regolamento del CIAG) carattere di massima e, quindi, non sono vincolanti per le imprese aderenti". In ogni caso si consideri che tale previsione regolamentare non ha finora avuto alcuna concreta attuazione;

- "Per quanto concerne la doglianza secondo cui tutte le imprese consorziate farebbero riferimento a un parametro comune, va osservato che tale parametro consiste nel premio puro indicato dall'ANIA, al quale va aggiunto il c.d. margine di sicurezza (nella misura del 10%) che è un componente del premio di rischio tipica di questo ramo non assimilabile a un caricamento commerciale";

- "Per quanto poi riguarda il presunto scambio di informazioni, si rileva che sul piano teorico non è prevista la creazione di una banca dati in sede consortile e che, sotto il profilo pratico, non tutte le imprese richiedono al CIAG i medesimi servizi. [...] E' da ritenere che proprio per questo motivo nel nuovo assetto organizzativo del CIAG sia previsto il trasferimento dell'intera gestione dei dati statistici alla Sezione Tecnica dell'ANIA, la quale curerà l'aggiornamento della banca dati e la predisposizione degli indici tariffari. E' infatti da tenere presente che la nuova normativa (articolo 2 del D.P.R. 324/96), pur non prevedendo più una tariffa unica, stabilisce, per la determinazione del contributo dello Stato sui premi assicurativi, dei parametri contributivi che sono predeterminati tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui si riferiscono i parametri [...] stessi".

- "Per ciò che riguarda la censura concernente l'uniformazione dei comportamenti delle imprese consorziate nella fase di rilevazione dei danni derivante dalla centralizzazione presso il CIAG del relativo servizio e della gestione del corpo peritale, non si comprende quale relazione possa sussistere tra la circostanza che il corpo peritale sia organizzato in maniera centralizzata da parte delle imprese e la concorrenzialità tra le medesime;

- "Da ultimo va considerato che la quota di mercato delle imprese aderenti al CIAG, già peraltro sensibilmente ridotta (dal 97% al 65%) a causa dell'uscita di membri significativi quali p. es. FATA e Assitalia, sembra verosimilmente destinata a un'ulteriore riduzione sia per il mutamento dell'ordinamento del Consorzio sia per le novità normative in materia le quali hanno reso l'esercizio del ramo grandine non necessariamente subordinato alla partecipazione a un consorzio. Ciò senza considerare che una valutazione sull'entità della quota non appare significativa, avendo il CIAG abbandonato l'attività di coassicurazione";

- infine, per una valutazione compiuta della fattispecie sarebbe stata più opportuna un'osservazione di maggior durata, dato che l'operatività del CIAG, nella sua nuova configurazione, è al momento ancora in fase iniziale.

## **V. Valutazione giuridica**

### *a) Applicabilità dell'articolo 2 della legge n. 287/90*

**43.** Dal punto di vista della qualificazione giuridica, lo Statuto e il Regolamento del CIAG, in quanto frutto di deliberazioni degli organi consortili rientrano per esplicita statuizione normativa nell'ambito della fattispecie astratta di intesa prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

**44.** Contrariamente a quanto sostenuto dal CIAG, il consorzio, a seguito della recente modifica del proprio ordinamento interno, ha assunto una configurazione nuova, a tal punto che lo stesso ha ritenuto opportuno comunicare alle controparti del rapporto assicurativo la sua nuova natura di "consorzio di servizi". Anche sotto un profilo più propriamente soggettivo, rispetto alla precedente delibera dell'Autorità è dato riscontrare una variazione del numero delle imprese partecipanti al Consorzio. Trattasi di novità rilevanti per la valutazione della fattispecie sotto il profilo della concorrenza, in quanto da un lato comportano una modifica dei compiti e dunque delle attività che il consorzio può svolgere in favore delle imprese di assicurazione aderenti, dall'altro determinano una variazione della consistenza di eventuali restrizioni insite nella fattispecie, consistenza che può essere valutata solo a seguito di una verifica dell'importanza (oggi mutata) delle imprese aderenti. Il parere dell'organo di vigilanza conforta la tesi qui sostenuta, in quanto è ivi affermato che l'operatività del consorzio "è al momento ancora in fase iniziale".

**45.** Il CIAG, infine, lamenta la contraddittorietà del comportamento dell'Autorità, la quale, con nota del 15 giugno 1995 avrebbe espresso un parere favorevole in ordine all'ottemperanza del CIAG al provvedimento dalla stessa adottato in data 26 ottobre 1994 e successivamente avrebbe avviato sulla stessa vicenda una nuova istruttoria. E' sufficiente al riguardo rammentare che le modifiche statutarie oggi all'esame sono intervenute quasi un anno dopo la nota che le parti citano, in quanto adottate dal CIAG il 6 maggio 1996. Le stesse costituiscono dunque un fatto nuovo, su cui l'Autorità non si è espressa, e il cui esame viene condotto nell'ambito del presente procedimento, che non è finalizzato a valutare un'eventuale inottemperanza agli obblighi imposti dalla precedente decisione dell'Autorità, ma costituisce un nuovo procedimento.

### *b) Natura restrittiva dell'intesa*

**46.** L'intesa attiene al comportamento delle imprese assicurative nel ramo dell'assicurazione grandine, il quale, in virtù dei principi elaborati in sede europea e nazionale rappresenta un distinto mercato, in ragione della peculiarità del bisogno che il servizio assicurativo è, in questo caso, destinato a soddisfare (decisione della Commissione del 28 maggio 1993, *Codan - Hafnia*).

**47.** Come opportunamente rammentato dall'ISVAP, il mercato dell'assicurazione grandine è stato di recente oggetto di importanti modifiche normative da cui non è possibile prescindere per l'effettiva comprensione della nuova attività del CIAG. L'analisi dell'intesa sotto il profilo delle eventuali restrizioni della concorrenza deve essere pertanto compiuta avendo a riferimento l'evoluzione normativa dell'ultimo anno. E' pur vero che un'osservazione in un più ampio raggio temporale avrebbe consentito un'analisi più compiuta della fattispecie. Tuttavia, l'intervento dell'Autorità vuole in questo caso inserirsi in una fase di assestamento del mercato al fine di evitare che

situazioni distorsive della concorrenza possano derivare proprio dalle difficoltà insite nel processo di adattamento degli operatori ai principi di liberalizzazione.

**48.** In quest'ottica, l'istruttoria ha mostrato che il contenuto dell'intesa risulta ricompreso nel novero delle fattispecie restrittive della concorrenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90: lo Statuto e il Regolamento di recente adozione prevedono quale finalità del consorzio il coordinamento del comportamento delle imprese consorziate, relativamente ad aspetti assolutamente rilevanti dell'attività assicurativa in questo settore, in quanto idonei a incidere direttamente o indirettamente sui prezzi del servizio, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90.

**49.** La portata delle restrizioni è di assoluta consistenza, laddove si consideri che le imprese aderenti al CIAG detengono una quota di mercato complessiva superiore al 65%. Non sono al riguardo condivisibili le osservazioni del CIAG in merito alla irrilevanza della fattispecie (il CIAG deterrebbe una quota dell'1% del mercato), dovendosi ritenere che non al fatturato del CIAG debba aversi riferimento quanto alla posizione delle singole imprese che l'attività del CIAG mira a coordinare.

L'ISVAP, a propria volta, osserva che, venuta meno l'attività di coassicurazione del CIAG, la quota di mercato delle imprese consorziate non sarebbe più rilevante. Siffatta affermazione invero condurrebbe all'assurdo di escludere la rilevanza sotto il profilo *antitrust* dell'attività di consorzi di imprese di assicurazione, che talvolta rappresentano l'intero mercato di riferimento, laddove gli stessi non svolgano coassicurazione o coriassicurazione. E' invero del tutto evidente che, in quanto associazione di imprese, l'operato di un consorzio è sempre sanzionabile, nel settore assicurativo come in tutti gli altri settori, quando tenda alla sostituzione delle normali regole di competizione tra imprese con la concertazione.

**50.** Nel caso di specie, le finalità del CIAG consistenti nella stipulazione di intese di massima con i CONDIFESA, nella raccolta di informazioni, nella formulazione di premi commerciali su richiesta delle imprese e di gestione accentrata di vari momenti della produzione assicurativa (gestione amministrativa, rilevazione danni ecc.), si pongono, come verrà argomentato *infra*, in contrasto con le regole della libera concorrenza.

#### *Gli accordi di massima*

**51.** Con specifico riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 4 del Regolamento, che attribuisce al CIAG il compito di stipulare accordi di massima con le controparti assicurative per la determinazione delle "modalità di attuazione della prestazione assicurativa", essa ha evidentemente a oggetto una restrizione della concorrenza, in quanto idonea a comportare una uniformazione delle tariffe e delle altre condizioni contrattuali per tutte le imprese aderenti, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90.

**52.** La circostanza, emersa dalle risultanze istruttorie e sottolineata dall'ISVAP, che simile previsione del Regolamento non abbia di fatto trovato concreta attuazione può rilevare in ordine a una valutazione degli effetti dell'intesa, ma non esclude una valutazione negativa della fattispecie sotto il profilo della restrittività dell'oggetto e della possibilità che esso, laddove divenga concretamente operante, determini danni per il libero esplicarsi delle regole della concorrenza. D'altro canto, è opportuno notare come il CIAG si sia concretamente attivato per portare ad attuazione questa disposizione del Regolamento interno, ma di fatto non sia riuscito a concludere i prescritti accordi di massima per l'atteggiamento delle controparti (i CONDIFESA), le quali appunto si sono rifiutate di riconoscere il CIAG come unico interlocutore per conto di tutte le imprese consorziate.

**53.** L'autonoma rilevanza dell'oggetto di un'intesa è ormai principio consolidato: l'accertamento della natura restrittiva dell'oggetto costituisce elemento necessario e sufficiente per una valutazione negativa della fattispecie, anche a prescindere dai concreti effetti che essa esplica sul mercato (cfr. la giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia CE, sent. del 27 gennaio 1987, *Verband der Sachversicherer*, causa 45/85 e, in materia di pratiche concordate, sent. *Pasta di legno*,, *Polipropilene*,.; i provvedimenti dell'Autorità: PRO.CAL, delibera del 27 maggio 1992; FEDESPEDI delibera del 31 marzo 1993; ANIA delibera del 2 luglio 1993; le decisioni del TAR del Lazio: PRO.CAL, dec. 1157/93; ANIA, dec. 1549/93; ALI, dec. 251/94; Raffinerie di Roma, dec. 425/97).

#### *Lo scambio di informazioni*

**54.** L'attività di raccolta dati del CIAG non si limita al reperimento di informazioni di tipo tecnico (sinistri, risarcimenti ecc.), ma riguarda aspetti tipicamente commerciali, quali le tariffe di premio complessivo applicate da ciascuna impresa aderente nei confronti di ogni assicurato, informazioni acquisite attraverso i certificati di assicurazione, nonché attraverso l'incasso dei premi svolto dal CIAG nell'interesse delle consorziate. Trattasi di attività idonea a consentire alle imprese aderenti di venire a conoscenza delle politiche commerciali dei concorrenti e pertanto idonea a uniformare i comportamenti degli stessi.

**55.** Al riguardo si rammentano gli orientamenti comunitari in materia di collaborazione tra imprese assicurative realizzata attraverso lo scambio di informazioni: essa deve essere circoscritta a quanto strettamente necessario per la valutazione dei rischi da assicurare.

Il Regolamento di esenzione 3932/92 CE, è, sul punto, particolarmente chiaro e restrittivo, in quanto prevede che possono usufruire di una valutazione positiva sotto il profilo della concorrenza gli accordi che riguardino la “raccolta di statistiche sul numero dei sinistri, il numero dei rischi singoli assicurati, il totale delle indennità versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato” (articolo 2 Regolamento), in quanto siffatte informazioni consentono alle imprese una migliore conoscenza dei rischi.

**56.** L'attività del CIAG, analizzata nell'ottica dei principi comunitari ora esposti, esula dunque dalle specifiche necessità del settore di disporre di elementi informativi atti a consentire una corretta valutazione degli elementi di rischiosità, per investire aspetti più propriamente riconducibili alle politiche di prezzo dei concorrenti.

#### *La formulazione delle tariffe*

**57.** La raccolta di dati effettuata dal CIAG è per di più finalizzata, piuttosto che alla indicazione dei premi puri - attività espressamente ammessa dal citato Regolamento comunitario - alla formulazione, seppur su richiesta delle singole imprese, dei premi commerciali, come dimostrato dalla diffusione di identici tabulati ad alcune imprese consorziate.

**58.** L'elaborazione dei premi puri è invece effettuata in sede di associazione di categoria. L'istruttoria ha peraltro evidenziato come in questo ramo (ma la parte nella propria difesa afferma che trattasi della norma in tutte le assicurazioni di “puro rischio”) l'elaborazione dei premi puri sia effettuata inglobando negli stessi anche un elemento estraneo al rischio propriamente attuariale: il cosiddetto margine di sicurezza (10%). Secondo quanto affermato dal CIAG tale elemento fa parte del premio puro e non costituisce un caricamento commerciale, in quanto non è finalizzato alla copertura delle spese: si tratterebbe di “una maggiorazione del premio puro di pertinenza delle imprese”. In altri termini, stando alle affermazioni del consorzio, il margine di sicurezza rappresenta

una voce di utile per le compagnie trattata uniformemente in sede di associazione di categoria. Sotto questo profilo, si deve considerare che il Regolamento di esenzione comunitario espressamente esclude dalla esenzione accordi tra imprese che siano finalizzati a determinare “i premi [...] comprensivi [...] del caricamento di sicurezza e degli utili previsti” [6° considerando e articolo 2, comma 3, lettera b)].

Al riguardo l'organo di vigilanza conferma la natura del margine di sicurezza come elemento aggiuntivo del premio puro. L'Istituto più precisamente osserva che trattasi di voce che “va aggiunta” al premio puro, ma che comunque non è assimilabile a un caricamento commerciale. In assenza di ulteriori precisazioni circa la effettiva natura economica del margine di sicurezza e tenuto conto di quanto affermato dallo stesso CIAG in ordine alla spettanza della maggiorazione in favore di ciascuna impresa, si deve desumere che detta voce del premio assicurativo, anche se non finalizzato alla copertura delle spese (come è proprio di un caricamento commerciale) costituisce un elemento di “caricamento di sicurezza” la cui determinazione in sede accentrata si pone in contrasto con le regole della libera concorrenza, così come affermato dal Regolamento comunitario.

**59.** Con più specifico riferimento all'attività del CIAG in materia di premi commerciali, l'ISVAP afferma che l'espressione *file* tariffe, contenuta nelle lettere inviate dal CIAG alle compagnie, lettere da cui l'Autorità sembra desumere un'attività di formulazione delle tariffe, sarebbe suscettibile di varie interpretazioni. Pare invece che una sola sia la realtà che emerge dalle evidenze documentali del presente procedimento: i premi provinciali forniti dal CIAG a due diverse imprese consorziate risultano allineati.

In quest'ottica, non è neppure condivisibile quanto sostenuto dal consorzio e confermato dallo stesso ISVAP nel suo parere, in merito al fatto che il CIAG si sarebbe limitato nei due casi citati a “personalizzare” le tariffe applicando al premio puro (uguale per tutte le imprese) un caricamento nella misura richiesta autonomamente da ciascuna impresa. Se ciò si fosse effettivamente verificato il tabulato inviato a ciascuna delle due società avrebbe dovuto contenere diversi premi commerciali, mentre gli atti mostrano esattamente il contrario.

Né può convenirsi con l'Istituto di Vigilanza, laddove afferma che i sistemi previsti per la determinazione degli stanziamenti statali in favore dell'assicurazione indurrebbero comunque a una uniformazione delle tariffe. Non si comprende, infatti, in virtù di quale regola economica e giuridica l'ammontare del contributo pubblico possa determinare una omogeneizzazione dei premi assicurativi, se essi sono effettivamente formati sulla base del rischio attuariale e delle scelte strategiche di ciascuna impresa.

**60.** Sulla base di queste considerazioni il CIAG, quantomeno nei casi emersi nel corso dell'istruttoria, ha posto in essere una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, fissando premi commerciali uniformi per le imprese consorziate.

### *Gestione dei periti*

**61.** La gestione unitaria del corpo peritale e lo svolgimento in comune della fase di gestione amministrativa e contabile, hanno un oggetto restrittivo della concorrenza tra le imprese, in quanto comportano un indebito coordinamento in due fasi assolutamente rilevanti sotto il profilo *antitrust*: concorrenza sulle varie componenti del costo assicurativo e concorrenza nella qualità del servizio, di cui appunto la fase di perizia costituisce un importante elemento.

**62.** A questo riguardo l'ISVAP afferma di non comprendere la relazione intercorrente tra attività di rilevazione dei danni e concorrenza tra imprese. Il CIAG, a propria volta, sostiene che l'attività peritale non può essere considerata attività concorrenziale, in quanto la perizia non è un servizio dell'impresa assicurativa.

Se è vero che la fattispecie può presentare distinti problemi *antitrust* anche per quanto riguarda

l'attività dei professionisti interessati, ciò che rileva in questa sede sono i profili di restrizione della concorrenza tra imprese che derivano dalla gestione accentrata di una fase del rapporto assicurativo che le imprese stesse considerano fondamentale per connotare la qualità del servizio (correttezza, prontezza, adeguatezza delle perizie).

**63.** La potenzialità restrittiva della concorrenza insita in tale forma di concertazione è particolarmente significativa laddove si consideri che gli altri elementi su cui può esplicarsi la concorrenza tra imprese assicurative in questo ramo (premi puri, margine di sicurezza, caricamenti commerciali) sono già determinate vuoi in sede di associazione di categoria vuoi in sede CIAG. Si consideri inoltre che le spese di rilevazione dei danni, che rappresentano una voce importante del caricamento commerciale (c.d. spese di liquidazione) sono concordate tra ANIA e Comitato Interprofessionale periti.

**64.** Pertanto, salvo e impregiudicato l'autonomo rilievo concorrenziale delle attività di coordinamento svolte, per questa voce di caricamento, dall'associazione di categoria, il CIAG ha lo scopo di realizzare una concertazione tra imprese sui criteri e le modalità di svolgimento delle perizie, con conseguenze pregiudizievoli per la concorrenza sulla qualità del servizio assicurativo nel ramo grandine.

**65.** In merito infine alla questione dell'accesso alle perizie grandine da parte degli agrotecnici, non sono emersi elementi tali da far ritenere l'esistenza di una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 in capo al CIAG. Infatti, trattasi di un comportamento attribuibile piuttosto che al CIAG, in qualità di soggetto giuridico distinto dalle imprese aderenti, alle singole compagnie, le quali effettuano autonomamente la scelta dei professionisti da inserire nell'"elenco" del CIAG.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

a) che il Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, nella sua nuova configurazione, costituisce una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni del Regolamento interno:

- Articolo 4 del Regolamento interno, nella parte in cui attribuisce al consorzio il compito di sottoscrivere accordi di massima con la controparte del contratto assicurativo;
- Articolo 3 dello Statuto e articolo 4 del Regolamento interno, nella parte in cui attribuiscono al consorzio funzioni amministrative e contabili atte a consentire una raccolta di informazioni sulle politiche commerciali delle imprese consorziate non strettamente indispensabili per la valutazione del rischio da parte delle imprese;
- Articoli 2, 5 e 6 del Regolamento interno, nella parte in cui prevedono l'accentramento presso il CIAG della fase di rilevamento e liquidazione dei danni;

b) che l'attività del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine consistente nella predisposizione di tabulati contenenti i premi commerciali resi disponibili a richiesta delle imprese consorziate configura una violazione dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 287/90;

c) che il Consorzio Italiano Assicuratori Grandine ponga immediatamente fine alle infrazioni contestate, rimuovendo le disposizioni del proprio ordinamento interno indicate al punto a) e cessando le attività di predisposizione e divulgazione di tabulati di premi commerciali indicate al punto b);

d) che il Consorzio Italiano Assicuratori Grandine depositi, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sulle misure concretamente adottate per la eliminazione delle infrazioni accertate.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

<p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> <i>Alberto Pera</i></p>	<p><b>IL PRESIDENTE</b> <i>Giuliano Amato</i></p>
--	---

\* \* \*